

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1452 del 22/03/2018
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA IL CASOLARE AUGUSTO DI SIMONA MAGLI E C. SAS - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1514 del 22/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 7271/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta “Il Casolare Augusto di Simona Magli & C. s.a.s.” con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località Santa Maria Codifiume, via Imperiale n. 62/2 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di ristorazione.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 13.02.2018, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 21.02.2018 con il n. 2133, presentata al S.U.A.P. dell'Unione e registrata al prot. n. 3684 del 13.02.2018 (pratica 106/2018), dalla Ditta “Il Casolare Augusto di Simona Magli & C. s.a.s.”, nella persona di Simona Magli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località Santa Maria Codifiume, via Imperiale n. 62/2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di ristorazione;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “Il Casolare Augusto di Simona Magli & C. s.a.s.” per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche n. 34 del 02.02.2015, rilasciata dal Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la dichiarazione del progettista incaricato dalla Ditta “Il Casolare Augusto di Simona Magli & C. s.a.s.”, ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico, allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’utilizzo di macchinari od impianti rumorosi

interamente confinati in ambiente chiuso, non induce aumenti significativi dei flussi di traffico esistenti e comunque il rumore prodotto dall'attività medesima rientra nei limiti di emissione previsti;

- Vista la dichiarazione del progettista incaricato dalla Ditta "Il Casolare Augusto di Simona Magli & C. s.a.s.", allegata alla suddetta istanza, di assenza di sostanze pericolose nello scarico;
- Visto il Parere favorevole sotto il profilo idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 3562 del 01.03.2018 (assunto al P.G. di ArpaE n. 2760 del 06.03.2018), allo scarico nel canale consorziale denominato Fiumicello Ovest (Vecchio);
- Visto il Parere favorevole allo scarico del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni, espresso con nota datata 13.03.2018, allegato alla nota del S.U.A.P. datata 15.03.2018 (assunta al P.G. ArpaE n. 3226 del 15.03.2018). Inoltre tale Servizio esprime parere favorevole per la matrice impatto acustico considerato che l'attività è classificata a bassa rumorosità ai sensi dell'allegato B del DPR 227/2011 e s.m.i., inserita in parte in classe III ed in parte in classe IV per la vicinanza con la strada Imperiale ai sensi della Zonizzazione Acustica vigente;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta "Il Casolare Augusto di Simona Magli & C. s.a.s.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località Santa Maria Codifiume, via Imperiale n. 62/2, codice fiscale e P.IVA 02013930389 per l'esercizio dell'attività di ristorazione.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico di acque reflue domestiche autorizzato nello scolo Fiumicello Ovest è quello contrassegnato con la lettera "S", indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A - RF;
2. I sistemi di depurazione (vasche Imhoff, degrassatori e filtro batterico anaerobico) devono rispettare i parametri tecnici e le modalità di manutenzione di cui alla DGR 1053/03.
3. Devono essere adottate norme di comportamento tali da evitare che rifiuti solidi o liquidi possano compromettere la funzionalità del sistema di depurazione, in particolare si devono evitare sversamenti di oli nello scarico. La ditta dovrà provvedere affinché tali rifiuti vengano raccolti e conferiti a ditte specializzate per il loro smaltimento.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

- scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 art. 124, Atto del Comune n° 34 del 02.02.2015;

Il Comune provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare il titolo abilitativo in materia ambientale di propria competenza n° 34 del 02.02.2015.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.